

**Capitolato Tecnico**

**Polizza di assicurazione della  
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/RCO)**

**Lotto 2  
CIG 8987542249**

Stipulata tra:

**Garfagnana Ecologia Ambiente Srl**  
Via Pio La Torre, 2/c  
55032 Castelnuovo Garfagnana (lu)  
Codice Fiscale e Partita IVA n. 02381940465

E

**[Nome Società]**

Via .....  
Cap ..... Città .....  
Codice Fiscale .....  
Partita IVA n. ....

Effetto: dalle ore 24.00 del 31/12/2021  
Cessazione: alle ore 24.00 del 31/03/2024  
Scadenza anniversaria al 31/12 di ogni anno  
Premio lordo annuale euro .....

## SEZIONE 1 – DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

## Art. 1 – Definizioni comuni a tutte le Sezioni

Nel testo che segue, si intendono per:

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione
<b>Bonifica</b>	insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico o economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana
<b>Condizioni originarie</b>	le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi Naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'Assicurazione
<b>Danno Ambientale</b>	qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali
<b>Elemento interrato</b>	elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna
<b>Franchigia</b>	parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Indennizzo / Risarcimento</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
<b>Inquinamento</b>	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività
<b>Interventi di Bonifica</b>	ogni intervento di <b>Messa in Sicurezza d'Emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica</b> , nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio
<b>Massimale</b>	la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione
<b>Matrici ambientali</b>	il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere
<b>Messa in sicurezza d'emergenza</b>	ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno o all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici Ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi
<b>Messa in sicurezza permanente</b>	l'insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente
<b>Periodo di assicurazione</b>	il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'Assicurazione
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Prestatori di lavoro</b>	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e

	tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opera e servizi
<b>Ripristino post Bonifica</b>	interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in Sicurezza Permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso
<b>Ripristino del Danno Ambientale</b>	insieme dei seguenti interventi di riparazione del <b>Danno Ambientale</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ripristino Primario</b> - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie</li> <li>• <b>Ripristino Complementare</b> - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali</li> <li>• <b>Ripristino Compensativo</b> - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi Naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo</li> </ul>
<b>Risorse Naturali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria</li> <li>• le acque superficiali, sotterranee e costiere</li> <li>• il suolo e sottosuolo</li> </ul>
<b>Scoperto</b>	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Servizi naturali</b>	le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività
<b>Società</b>	l'impresa assicuratrice
<b>Spese</b>	le Spese effettivamente sostenute
<b>Stabilimento</b>	il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, incluse le relative pertinenze, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (o unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura

## Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza presta garanzia all'Assicurato nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, quali a titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, l'Assicurato effettua:

- recupero e smaltimento di tutti i tipi di rifiuto come indicati dalle vigenti disposizioni legislative; lo smaltimento va inteso nelle varie fasi di conferimento, raccolta, anche con separazione di frazioni riciclabili, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento nonché ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo;
- servizi d'igiene urbana e ambientale che siano comunque collegati o connessi alla salvaguardia di situazioni ambientali ed igieniche, quali attività di disinfestazioni, disinfezioni e derattizzazione dei luoghi pubblici e privati, incenerimento di carogne e carni dichiarate da distruggere, nonché attività di bonifica e servizi similari;
- ogni altro servizio strumentale e/o complementare a quelli di igiene urbana legati alla tutela del suolo, del sottosuolo dell'acqua e dell'aria;
- servizi diversi a enti pubblici e privati;
- nonché tutte le attività previste, collegate, complementari, accessorie, preliminari e conseguenti all'attività della

## Polizza RC INQUINAMENTO

Contraente come da statuto.

Devono intendersi comprese, sin dall'origine, tutte le attività e competenze esplicate "a nuovo", non valutate al momento della stipulazione del contratto, fermo restando il diritto della Società a richiedere il conguaglio del premio dovuto, calcolato a far data dall'ultima scadenza anniversaria del presente contratto.

## SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

### Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### Art. 3 – Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni uno con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2021 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2024.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto: pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2024.

È comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 6.3.

### Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente all'attivazione della polizza, ossia al 31/12/2021.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il premio è fisso e non regolabile.

#### **Art. 5 – Revisione del prezzo**

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia".

#### **Art. 6 – Recesso della Società**

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti e casi con le modalità di seguito indicate:

##### **Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 60 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

##### **Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 60 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

##### **Art. 6.3 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

## Polizza RC INQUINAMENTO

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

### **Art. 6.4 – Norme comuni in tutte le ipotesi di sinistro**

In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13 – “Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

### **Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione**

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

### **Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

### **Art. 9 – Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 10 – Interpretazione del contratto e foro competente**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

### **Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

### **Art. 13 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
  - sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento,
    - a) nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
    - b) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
    - c) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
    - d) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
    - e) sinistri senza seguito;
    - f) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 euro a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **Art. 14 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 16 – Rinuncia alla surrogazione**

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

#### **Art. 17 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea compresa la Svizzera, Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

#### **Art. 18 - Limiti di risarcimento**

Il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese (fatta eccezione per le Spese Legali che si intendono in aggiunta al massimale di polizza e nel limite di un importo pari a un quarto dello stesso), per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione.

#### **Art. 19 – Scoperto – Franchigia**

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa e assoluta per ogni Sinistro, come indicati nella Scheda di Polizza. Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato nella Scheda di Polizza, opererà lo Scoperto / Franchigia della Garanzia Base.

#### **Art. 20 – Datazione dell'Inquinamento**

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto

tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

#### **Art. 21- Inserimento Stabilimento in corso di Polizza**

Nel caso di inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice di inserimento.

#### **Art. 22 – Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori e dei subappaltatori**

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese, o persone, parte delle attività assicurate con la presente Polizza quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori o subappaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato. L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

#### **Art. 23 – Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale**

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla presente Polizza.

#### **Art. 24 – Esclusioni comuni a tutte le sezioni di polizza**

L'Assicurazione non comprende:

- 1) i danni o le Spese:
  - a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento, salvo per le attività garantite dalla Sezione 7;
  - b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
  - c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti petroliferi;
  - d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
  - e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
  - f) causati da amianto;
  - g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
  - h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

## Polizza RC INQUINAMENTO

- i) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura o alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli Artt. 1 e 24;
  - j) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
  - k) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
  - l) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
  - m) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
  - n) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- 2) le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

### SEZIONE 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

#### Art. 1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, anche per il tramite del Broker, tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci (10) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.)

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

#### Art. 2 – Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo e i recapiti della ditta incaricata;
- d) i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e) i documenti, le analisi e i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza, Bonifica, Messa in Sicurezza Definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- 1) del progettista;
- 2) del direttore dei lavori;
- 3) dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

#### Art. 3 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.

## SEZIONE 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA INQUINAMENTO

### Art. 1 – Definizione valida per la presente Sezione 4

- “**Sinistro**”: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

### Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte, malattia e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'inquinamento.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

### Art. 3 – Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

### Art. 4 – Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità Illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di Lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli Amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

### Art. 5 – Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione 4 non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione 5 di Polizza.

## SEZIONE 5 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE

### Art. 1 – Definizione valida per la presente Sezione 5

- **“Sinistro”**: l'evento che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

### Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. 3, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino a concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino a concorrenza del sottolimito indicato nella Scheda di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

In conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 1 della Sezione 3.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

### Art. 3 – Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato al punto 2 della Scheda di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso. Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

### Art. 4 – Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verificano per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

### Art. 5 – Esclusioni

La garanzia di cui alla presente Sezione 5 non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione di Polizza precedente (Sezione 4).

**SEZIONE 6 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE PER ATTIVITA' PRESSO TERZI**

**Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione**

In relazione alle attività svolte dal Contraente/Assicurato presso terzi, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'acqua, aria e suolo.

Si intendono garantiti i danni per interruzioni di attività di terzi e in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento con il sottolimito indicato nella Scheda di Polizza.

**Art. 2 – Interventi di bonifica e ripristino del danno ambientale**

La Società rimborserà altresì le spese per:

- a) gli interventi di bonifica;
- b) il ripristino del Danno Ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di inquinamento, con un sottolimito indicato nella Scheda di polizza.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, prevista richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.

## SEZIONE 7 – GARANZIE OPZIONALI (valide se richiamate)

### Garanzia A – Amianto

*Danni da Amianto* - A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 25, numero 1, lettera f) della Sezione 2 della presente Polizza, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da amianto. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza.

*Spese di rimozione e smaltimento* - Si intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza.

### Garanzia B – Beni all'interno dello stabilimento assicurato

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 5 lettera a) della Sezione 4 della presente Polizza, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza.

### Garanzia C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi

Nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, e a parziale deroga dell'Art. 25, 1, lettera a) della Sezione 2 della presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle sostanze e/o rifiuti indicati nella Scheda di Polizza, e/o con l'utilizzo dei veicoli indicati nella Scheda di Polizza. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia, la definizione di "Inquinamento" si intende abrogata e sostituita dalla seguente:

- "Inquinamento": ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata.

### Garanzia D – Committenza del trasporto di merci pericolose

Nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, e a parziale deroga dell'Art.25, 1, lettera a) e lettera b) della Sezione 2 della presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle sostanze da lui detenute con i rispettivi quantitativi annui, come indicate nella Scheda di Polizza.

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza.

### Garanzia E – Beni all'interno dello stabilimento di terzi

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 5 lettera a) della Sezione 4 della presente Polizza, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento di terzi, presso cui l'Assicurato svolge la propria attività al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza.

## SEZIONE 8 – CONDIZIONI SPECIALI (Sempre Operanti)

### Condizione Speciale A – Terzietà tra assicurati

A parziale deroga dell'Art. 4 della Sezione 4 della presente Polizza, sono considerate "terze" tra di loro il Contraente, l'Assicurato, le Società controllate, collegate, consociate e affiliate.

### Condizione Speciale B – R.C. Personale

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la Responsabilità Civile Personale di tutti i Prestatori di Lavoro, mentre operano per conto dell'Assicurato. Ai fini della presente garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra di loro.

### Condizione Speciale C – Estensione territoriale U.E.

A parziale deroga dell'Art. 17 della Sezione 2 della Presente Polizza, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, qualora gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo anche fuori dal territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino, ma comunque sempre nell'ambito del territorio nell'Unione Europea.

La copertura assicurativa viene attuata mediante emissione da parte della Società di singoli "Certificati" in Libera Prestazione di Servizio ove necessario. Ogni Certificato è regolato dalle condizioni normative prestate dalla presente Assicurazione e dovrà riportare i seguenti dati:

- Ragione Sociale dell'Assicurato;
- Domicilio e Codice Fiscale / Partita IVA o altro;
- Attività e Ubicazione dello stabilimento;
- Premio e Imposte;
- Data di Effetto e Scadenza dell'Assicurazione;
- Condizioni Particolari, eventuali Limitazioni/Estensioni e Note Specifiche.

<b>SCHEDA DI POLIZZA</b>
--------------------------

<b>Attività assicurata:</b>	Vedi Art. 2
<b>Ubicazione insediamenti:</b> <b>COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)</b>  <b>Comune di MOLAZZANA (LU)</b>	1) ECOCENTRO 2) Località Belvedere  3) Località Selve Castellane
<b>Data retroattività:</b>	25/01/2000
<b>Massimale unico per sinistro, per anno e per tutte le Sezioni:</b>	€ 5.000.000
<b>Franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro per le Sezioni 4 e 5 :</b>	Scoperto 10% minimo euro 7.500,00 e massimo di euro 100.000,00
<b>Sottolimito Sezione 4 - Responsabilità civile da inquinamento</b>	€ 5.000.000
<b>Sottolimito Sezione 5 - Spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale</b>	€ 5.000.000
<b>Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento</b>	€ 1.000.000
<b>Sottolimito Sezione 6 – Responsabilità ambientale per attività presso terzi</b>	€ 5.000.000
<b>Sottolimito per danni da Interruzione di attività di terzi</b>	€ 1.500.000
<b>Franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro per la Sezioni 6</b>	€ 7.500

Garanzie opzionali – Sezione 7				
Garanzia	Si	No	Sottolimito	Scoperto/Franchigia
<b>A – Amianto</b>	<input type="checkbox"/>	X		
<b>A1) Spese di rimozione e smaltimento</b>	<input type="checkbox"/>	X		
<b>B – Beni all'interno dello stabilimento assicurato</b>	X	<input type="checkbox"/>	€ 500.000	Scoperto 10% con il minimo di € 7.500,00 e il massimo 100.000
<b>C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi</b>	X	<input type="checkbox"/>	€ 5.000.000	Scoperto 10% con il minimo di € 7.500,00 e il massimo 100.000
<b>D – Committenza del trasporto di merci pericolose</b>	X	<input type="checkbox"/>	€ 5.000.000	Scoperto 10% con il minimo di € 7.500 e il massimo 100.000
<b>E – Beni all'interno dello stabilimento di terzi</b>	X	<input type="checkbox"/>	€ 5.000.000	Scoperto 10% con il minimo di € 7.500 e il massimo 100.000
INFORMAZIONI				
<b>Ubicazioni ove il Contraente l'Assicurato svolge la propria attività</b>	<b>Vedi questionario</b>			

<b>Garanzia opzionale C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi</b>			
<b>Elenco sostanze e/o rifiuti</b>	<b>Sostanze</b>		<b>Rifiuti</b>
		Rifiuti urbani e/o speciali assimilati pericolosi e non sia solidi che liquidi	
<b>Elenco Veicoli</b>	<b>Tipo</b>	<b>Targa</b>	<b>Peso a pieno carico</b> <sup>(q.li)</sup>
	Tutti i mezzi idonei alla raccolta sia di proprietà che in uso alla società contraente/assicurata		
<b>Garanzia opzionale D – Committenza del trasporto di merci pericolose</b>			
<b>Ubicazione:</b>	<b>Sostanza</b>		<b>Quantità</b> (ton/anno)
Vedi questionario	Rifiuti urbani e/o speciali assimilati pericolosi e non sia solidi che liquidi		
<b>Garanzia</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Sottolimito</b>
<b>A – Terzietà tra assicurati</b>	X	<input type="checkbox"/>	€ 1.000.000
<b>B – R.C. Personale</b>	X	<input type="checkbox"/>	€ 500.000

La Società

Il Contraente